

## Regolamento della Consulta

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04.04.2011)

#### "FIRENZE: LA CITTA" CHE RISPETTA GLI ANIMALI"

## ART. 1 Istituzione e composizione

- 1. Viene istituita una Consulta permanente fra Amministrazione ed Associazioni al fine di esaminare tempestivamente proposte e iniziative di ambo le parti in merito alle problematiche degli animali.
- 2. La Consulta è composta dal Sindaco, dall'Assessore all'Ambiente e dall'Assessore alle Politiche Socio Sanitarie (o loro delegati), da un rappresentante della Direzione Ambiente, un rappresentante della Direzione Servizi Sociali e Sport, dai rappresentanti delle Associazioni e da un rappresentante della Asl veterinaria e da un rappresentante dei Presidenti dei Quartieri.
- 3. Ogni Associazione può essere rappresentata da una sola persona con diritto di voto nella consulta. In caso di assenza, il rappresentante può delegare altra persona purché nel rispetto dei limiti di cui ai commi successivi.
- 4. I nominativi dei rappresentanti delle Associazioni vengono comunicati all'Assessorato all'Ambiente, assieme ad ogni eventuale successiva variazione dei nominativi prescelti.

# ART. 2 Partecipazione ed esclusioni

- 1. Possono partecipare alla Consulta tutte le Associazioni di Volontariato ambientaliste ed animaliste regolarmente iscritte all'albo provinciale del volontariato ai sensi della L.R. 28/93, oppure riconosciute a livello nazionale con decreto del Ministero dell'Ambiente.
- 2. La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata all'Assessorato all'Ambiente. Ogni volta che perverrà una nuova richiesta di partecipazione, la composizione della Consulta verrà automaticamente aggiornata.
- 3. Non può essere nominato rappresentante di una Associazione chi presta attività lavorativa retribuita per la stessa Associazione (art. 2, comma 3, L. 266/91).
- 4. La persona che rappresenta una Associazione nella Consulta non può essere rappresentante legale e/o componente del consiglio direttivo e/o rivestire incarichi formali in altra Associazione già rappresentata nella Consulta.
- 5. Non possono essere ammesse a partecipare alla Consulta le Associazioni che non prevedano nel loro Statuto la democraticità delle strutture e l'elettività delle cariche (art. 3 comma 3, L. 266/91).

### ART. 3 Forme di collaborazione

- 1. Il Consiglio Comunale e la Giunta, nelle forme opportune, si impegnano a garantire un'informazione tempestiva ed un confronto preventivo su tutte le scelte del Comune in materia di animali e l'adeguamento in funzione della nuova normativa vigente europea (art. 13 Convenzione di Lisbona), nazionale e regionale.
- 2. Gli impegni sopra richiamati saranno garantiti attraverso:
- La convocazione di riunioni su iniziativa del Consiglio e/o della Giunta Comunale o su richiesta di almeno quattro Associazioni firmatarie;
- le riunioni della Consulta.
- 3. Il Consiglio e la Giunta Comunale potranno avvalersi, ai fini delle proprie elaborazioni, dei contributi espressi dalla Consulta, tenuto conto anche delle indicazioni della medesima.
- 4. Su comparti determinati e/o su progetti specifici, concordemente individuati, Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Associazioni possono dar luogo a specifici protocolli di intesa che individuino le linee strategiche, le scelte di fondo e le modalità attuative degli interventi da adottare.

### ART. 4 Convocazioni e riunioni

- 1. La Consulta viene periodicamente convocata dall'Assessore all'Ambiente, su propria iniziativa o su richiesta di almeno quattro dei rappresentanti delle Associazioni di cui al presente articolo. La Consulta può altresì essere convocata da Sindaco e dal Consiglio Comunale.
- 2. La Consulta si riunirà almeno due volte nell'anno solare e comunque ogni volta che ne venga richiesta la convocazione ai sensi del precedente art. 3 comma 2. Per approfondimenti su temi specifici attinenti a singoli settori, gli incontri si ripeteranno a livello degli Assessorati competenti.
- 3. L'Assessore all'Ambiente e l'Assessore alle Politiche Socio sanitarie sono individuati come referenti per i rapporti con le Associazioni, demandando all'Assessorato all'Ambiente i compiti più specificatamente organizzativi.
- 4. Le Associazioni, il Consiglio e la Giunta si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione il patrimonio conoscitivo e le elaborazioni programmatiche relative alle problematiche sugli animali in loro possesso.